



ORDINANZA

municipale concernente le nuove tariffe Autosilo comunale

Il Municipio di Ascona

Richiamato l'art. 75 lett. o del Regolamento comunale, ordina:

Art. 1 – Scopo

La presente ordinanza municipale ha lo scopo di fissare le tariffe orarie, le tariffe degli abbonamenti, i tipi di abbonamenti applicabili e le modalità di utilizzo dell'autosilo comunale.

Art. 2 – Tariffe orarie **

1. Sono definite le seguenti tariffe orarie:

<u>Ore</u>	<u>Tariffa</u>
½	Fr. 0.00
1	Fr. 2.00
2	Fr. 2.00
3	Fr. 2.00
4	Fr. 1.50
5	Fr. 1.50
6	Fr. 1.50
7	Fr. 1.00
8	Fr. 1.00
9	Fr. 1.00
10	Fr. 1.00
11	Fr. 1.00
12	Fr. 1.00
13	Fr. 1.00
14	Fr. 1.00
15	Fr. 1.00
16	Fr. 0.50
17	Fr. 0.50
18	Fr. 0.50
19	Fr. 0.50
20	Fr. 0.50
21/24	Fr. 0.50

Totale per le 24 ore fr. 24.00.

Il costo per la perdita del ticket ammonta a fr. 30.00.



2. Al Municipio è data la facoltà di introdurre, nel corso dell'anno, dei periodi di gratuità dell'Autosilo comunale al fine di favorire la cittadinanza o l'attività commerciale. Allo stesso scopo il Municipio può prevedere delle agevolazioni sulle tariffe orarie per la prima ora di permanenza.

Art. 3 – Tipi di abbonamento *//****

1. Vengono definiti i seguenti abbonamenti per l'autosilo comunale:
 - a) Abbonamento annuale
L'abbonamento è valevole dal 1. gennaio al 31 dicembre, tutti i giorni della settimana e per 24 ore. Non sono previsti pagamenti pro rata temporis.
 - b) Abbonamento mensile
L'abbonamento mensile vale un mese dal giorno del rilascio ed è valido per tutti i giorni della settimana e per 24 ore.
 - c) Abbonamento diurno
L'abbonamento mensile diurno vale un mese dal giorno del rilascio. Lo stesso è valido unicamente nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 06.00 alle ore 20.00. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio in casi particolari e motivati.
 - d) Abbonamento turistico
L'abbonamento turistico ha durata minima di 24 ore. Lo scopo di questo tipo abbonamento è quello di favorire gli ospiti delle strutture alberghiere e appartamenti di vacanza in affitto ed il prezzo fissato dalla presente ordinanza non potrà dunque essere aumentato dalle strutture alberghiere o da chiunque funga da intermediario per la sua vendita. Per gli appartamenti di vacanza, al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è fissato un soggiorno minimo presso l'autosilo di 3 giorni. Il richiedente dovrà consegnare il biglietto dell'autosilo quale prova dell'effettivo utilizzo e la conferma della riservazione dell'appartamento.
2. Il numero degli abbonamenti concessi di cui alle lettere a), b) e c) non potrà superare i 3/5 dei posteggi presenti all'autosilo.

Art. 4 – Tariffe degli abbonamenti

Per gli abbonamenti presso l'autosilo comunale vengono fissate le seguenti tariffe:

a) Abbonamento annuale:	Fr.	1'350.00
b) Abbonamento mensile:	Fr.	150.00
c) Abbonamento diurno:	Fr.	100.00
d) Abbonamento turistico, al giorno:	Fr.	18.00

Art- 5 – Gratuità dell'autosilo

In caso di gratuità dell'autosilo ai possessori di abbonamenti non è previsto alcun ristorno pro rata temporis del costo dell'abbonamento.

Art. 6 – Municipali

I Municipali in carica hanno diritto ad un abbonamento annuale gratuito presso l'autosilo comunale.

Art. 7 – Modalità di rilascio **

1. La richiesta di un abbonamento deve essere fatta alla Polizia comunale alla quale è delegata la responsabilità della gestione e dell'incasso degli abbonamenti nel rispetto della presente ordinanza municipale.
2. *Abrogato.*



3. L'abbonamento è personale e non è trasferibile a terze persone.
4. Il costo della tessera plastificata è fissato in fr. 30.00 e diverrà di proprietà dell'utilizzatore una volta pagata. In caso di smarrimento può essere richiesto un nuovo esemplare a fr. 30.00.
5. In caso di abbonamento mensile diurno, la tessera plastificata è da richiedere sul sito www.parkingpay.ch, seguendo le relative procedure di registrazione.

Art. 8 – Tassa di collegamento **

1. *Abrogato.*
2. *Abrogato*

Art. 9 – Modalità di pagamento

1. L'utente riceve la polizza di versamento per il pagamento del proprio abbonamento comprensiva, se dovuta, della tassa di collegamento.
2. È di principio escluso il pagamento in contanti presso gli uffici comunali.
3. Il termine di pagamento è fissato a 10 giorni.

Art. 10 – Mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento la tessera sarà immediatamente bloccata.
2. La tessera bloccata sarà riattivata unicamente dopo il pagamento dell'importo dovuto. Il termine di scadenza dell'abbonamento non sarà modificato o prolungato. Per la riattivazione della tessera è dovuta una tassa amministrativa di fr. 20.00.

Art. 11 - Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 12 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2017.

Art. 13 – Termini ricorsuali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.



**Adottata con risoluzione municipale 2488 del 27 dicembre 2016.
Pubblicata all'albo comunale dal 30 dicembre 2016 al 1. febbraio 2017.**

*** Modifica adottata con risoluzione municipale 1542 del 31 luglio 2018.
Pubblicata all'albo comunale dal 7 agosto 2018 al 14 settembre 2018.**

**** Modifica adottata con risoluzione municipale 2957 del 07.12.2021.
Pubblicata all'albo comunale dal 09.12.2021 al 24.01.2022, ritenute le ferie giudiziarie.**

***** Modifica adottata con risoluzione municipale 898 del 19.04.2022.
Pubblicata all'albo comunale dal 25.04.2022 al 24.05.2022.**